

ASSOCIAZIONE

«GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO»

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 3 MAGGIO 2019

A seguito di regolare convocazione, il giorno **3 maggio 2019 alle ore 18.30** si è riunita, in seconda convocazione (la prima convocazione prevista per le ore 6.00 del giorno 30 aprile 2019 è andata deserta), presso la sede sociale in Via F. Dordi, 11 a Borgo Valsugana, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione «GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO» con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio 2018**
- 2. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore**
- 3. Varie ed eventuali**

Constatata la presenza di n. 17 soci, di cui 13 personalmente presenti (Laura Froner, Enrico Segnana, Luciano Ferrari, Giorgio Boneccher, Rina Valduga, Carolina Mezzanotte, Carlo Galvan, Enrico Degasperì, Loredana Ballon, Ortelli Benedetta, Riccarda Simoni, Doretta Ongaro, Carla Giotto) e 4 rappresentati per delega (Anna Boneccher, Carlo Boneccher, Pierino Bellumat, Michela Segnana), la Presidente Laura Froner dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

2. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore

La Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere, mediante le occorrenti modifiche, all'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Fa presente che detta scadenza è posta dall'art. 101, c. 2, di tale Decreto legislativo e che la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata redatta con l'intenzione di mantenere la tipologia di ODV ed è stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 marzo scorso. Continua precisando che il nuovo Statuto è stato aggiornato solamente con le disposizioni necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni obbligatorie del Codice del Terzo settore, sulla base di quanto disposto dall'art. 101, c. 2, dello stesso e di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018.

Le modifiche apportate hanno natura obbligatoria o derogatoria e hanno interessato i seguenti articoli dello statuto: 2 (aggiunto), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18 e 19 (la numerazione indicata è quella del nuovo testo modificato), lasciando inalterati i rimanenti articoli. In tal modo è stato rispettato il dettato dell'art. 101, c. 2, del Codice del Terzo settore e tali modifiche possono quindi essere approvate in sede di assemblea ordinaria.


A seguito di invito della Presidente il Segretario procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.


Al termine della lettura, non avendo nessun socio richiesto di intervenire nella discussione, la Presidente invita l'Assemblea alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) il nuovo testo dello Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


OMISSIS

Non emergendo ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.20.

La Presidente
(Laura Froner)


Il Segretario tesoriere
(Giorgio Boneccher)


La Presidente


Il Segretario


ASSOCIAZIONE

«GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO»

STATUTO SOCIALE

(Testo aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea del 3 maggio 2019)

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata «GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO».
2. L'Associazione ha sede in Via F. Dordi, 11 a Borgo Valsugana presso Casa San Benedetto.
3. L'Associazione ha durata illimitata ed opera in ambito provinciale ed internazionale.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “organizzazione di volontariato”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO ODV” oppure “GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO organizzazione di volontariato”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “organizzazione di volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale, essendo l'Associazione iscritta al registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, previsto dalla Legge 266 del 1991.

Art. 3 – Natura e limiti

1. L'Associazione «GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO» è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del terzo Settore”), e delle altre leggi nazionali e provinciali.

Art. 4 – Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste all'art. 12.

Art. 5 – Scopi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
2. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore;



c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) sostenere e promuovere iniziative e progetti nei Paesi poveri ed in via di sviluppo, con particolare riferimento al Sud del mondo, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni;

b) valorizzare e partecipare ad iniziative di solidarietà sociale, civile e culturale in genere, con particolare riferimento a quelle rivolte alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

c) svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare negli individui spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle problematiche socio-economiche delle aree povere del mondo;

d) fornire supporto materiale agli individui e alle famiglie che versano in condizione di grave disagio e bisogno socio-economico sul territorio provinciale e nazionale, con l'obiettivo di migliorarne il benessere e la qualità della vita, tutelando la dignità e i diritti fondamentali di ogni individuo

Art.6 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) sostenere e supportare da un punto di vista economico gli Enti e le organizzazioni che operano nell'ambito della solidarietà internazionale sia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo che nei Paesi industrializzati;

b) promuovere e/o finanziare e/o sviluppare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi poveri e in via di sviluppo, operando in partnership con enti pubblici e privati locali, monitorandone la realizzazione anche mediante l'invio sul posto di esperti e volontari;

c) raccogliere ed inviare alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza oppure donare ad enti o organizzazioni che operano nei Paesi poveri beni di prima necessità quali, a mero titolo esemplificativo, cibo, denaro, vestiti, medicine, farmaci, materiale sanitario ed articoli per la scuola e per la casa;

d) promuovere e/o finanziarie e/o realizzare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo, anche promosse da altri enti e organizzazioni, rivolte agli individui residenti in territorio provinciale che si trovano in condizione di svantaggio e disagio;

e) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;

f) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, ed in particolare di carattere formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, serate informative, conferenze, convegni, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;

g) utilizzare i possibili strumenti informatici (ad esempio sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;

h) collaborare con gli enti non profit e le istituzioni pubbliche operanti nei Paesi in via di sviluppo;

i) creare reti e collaborazioni pro-attive con altri enti non profit operanti a livello nazionale ed internazionale, così come con altri enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati;

j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.



Art. 7 – Aderenti (Soci)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e ne fanno formale richiesta al fine dell'iscrizione nel Libro dei soci.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, diversi dalle ODV, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione di nuovi soci. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile alla prima Assemblea ordinaria utile.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - decesso
 - dimissioni volontarie;
 - per seri motivi di contrasto con le finalità dell'Associazione e delle sue attività e per gravi o reiterate violazioni dell'art. 9. In tal caso l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e l'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 8 – Diritti dei soci

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale dell'Associazione, ed hanno, altresì, diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, oltre a poter svolgere, in nome e per conto dell'Associazione, il lavoro preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. In particolare, i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti hanno il diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, secondo quanto concordato con il Consiglio Direttivo ed entro i limiti fissati dal medesimo.

Art. 9 – Doveri dei soci


1. Gli aderenti all'Associazione devono condividere l'oggetto sociale e rispettare lo Statuto.
2. Devono svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
4. Gli aderenti sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo).
2. Le cariche sociali sono elettive.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta e convocata dal Presidente.
2. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; l'Assemblea è altresì convocata su richiesta della maggioranza dei consiglieri o su domanda motivata di almeno un quinto degli associati.



3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con indicazione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, per mezzo di comunicazione scritta.

4. L'Assemblea svolge i seguenti compiti;

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) adotta le linee programmatiche e di attività dell'Associazione;
- h) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante che lo sottoscrive ed è controfirmato dal Presidente.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 12 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, richiedono la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di oltre la metà degli associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è previsto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

4. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio ed è ammessa al massimo una delega per socio.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo, riunito dal Presidente ogni qualvolta ne ritenga necessaria la convocazione, dura in carica 3 (tre) anni e delibera a maggioranza dei presenti. I consiglieri possono essere rieletti.

4. Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

5. Raccoglie le richieste di adesione dei nuovi soci e cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei soci.

6. Nomina fra i propri membri il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo inoltre delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

8. In Caso di dimissioni di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo sceglie il sostituto tra gli iscritti all'Associazione e, avutone l'assenso, effettua la ratifica alla prima assemblea utile. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

9. I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico gratuitamente.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei presenti.



2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione e può affidare deleghe ai membri del Consiglio Direttivo per il buon andamento dell'attività.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente che formalmente ne assume tutte le qualifiche giuridiche.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea e scelti anche tra i non soci. I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo contabile e vigila sull'osservanza dello Statuto per quanto riguarda la parte contabile ed economica. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 16 – Risorse economiche

1. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà raccogliere fondi mediante:
 - a) quote associative e contributi dei soci;
 - b) contributi di privati o di Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - c) contributi di organismi internazionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari compresi beni mobili ed immobili;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) proventi da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 17 – Bilancio

1. Il Bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare; esso contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
2. Compete al Consiglio Direttivo la stesura del bilancio e la predisposizione dei programmi di attività.
3. Il Bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, come pure eventuali fondi, riserve o capitale, non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 12.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



registrato a Borgo Valsugana II 7-5-19 197 Serie 3
Pagamento con: ESEUTE DA IMPOSTA Bollo
mod. F23 e F32 del E REGISTRO
cod. comm. _____
Totale riscosso

Il Funzionario
Laura C. _____
(* Firmata su delega del



7 MAG. 2019